

N. R.G. 15780/2024 V.G.



TRIBUNALE DI BRESCIA

Sez. Spec. Impresa

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetti	giudice
dott.ssa Angelica Castellani	giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 15780/2024 V.G. promossa da:

L F s.r.l., con gli avv. ti

ricorrente

nei confronti di

M P con l'avv.

amministratore unico, controinteressato

con la partecipazione di

, con l'avv.

collegio sindacale in carica

relativamente alla società: P S s.p.a., in persona del curatore speciale avv.

, difesa in proprio

1.1- L F s.r.l., in qualità di proprietaria di azioni rappresentative del 49% del capitale sociale di P S s.p.a., ha promosso ricorso *ex art. 2409 c.c.* denunciando il difetto “*di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni della ... attività d’impresa*” che investirebbe sia l’attuale vertice (a.u. M P) sia le principali aree di attività, palesando la “*urgente necessità di intervento di questo Tribunale ai sensi dell’art. 2409 cod. civ.*” (cfr. ricorso, pagg. 30-32), a cui ha chiesto, previa nomina di un curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.*, sentiti in camera di consiglio l’a.u. e il collegio sindacale, disposta eventuale ispezione dell’amministrazione della società, di emettere “*tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per far sì che la P S S.p.A. adotti un assetto organizzativo, amministrativo e*





s.r.l.” (odierna P■■ S■■ s.p.a., che ha mantenuto oggetto sociale e attività originari) e “G■■ s.r.l.” (società immobiliare).

La compagine sociale è costituita da O■■ P■■, che detiene azioni rappresentative del 2% del capitale sociale, dalla ricorrente L■■ F■■ s.r.l. (controllata da G■■ P■■ che detiene il 90% del relativo capitale sociale) e da M■■-F■■ s.r.l. (controllata da M■■ P■■) entrambe proprietarie di azioni rappresentative di quote pari al 49% del capitale sociale.

Dal 2012 al giugno di quest’anno, la società è stata retta da un consiglio di amministrazione composto da O■■ P■■, in qualità di presidente, e dai figli G■■ e M■■, in qualità di consiglieri delegati con ruoli operativi specifici, G■■ quello di responsabile c.d. *operations*, M■■ quello di responsabile della parte commerciale e di sviluppo del *marketing*.

Tale configurazione dell’organo amministrativo è durata sino all’assemblea dell’11.6.2024, in occasione della quale è stato nominato a.u. M■■ P■■ con il voto favorevole di M■■-F■■ s.r.l. controllata, come detto, dallo stesso M■■ P■■, e del socio di minoranza.

La società occupa complessivamente ■■ dipendenti.

2.2.- Dopo aver allegato che il fatturato di PS nell’anno 2023 è stato di € ■■■■■■■■■■, in calo rispetto a quello dell’anno 2022, pari a € ■■■■■■■■■■, la ricorrente ha sostenuto che la crescita dimensionale conseguita dalla società nel corso degli anni, anche grazie agli incentivi concessi dallo Stato a favore di imprese che investivano in settori quale quello in cui opera PS, non sarebbe stata accompagnata da una adeguata modifica della *governance*, situazione che avrebbe “*negativamente influito sui suoi assetti organizzativi che oggi non sono più adeguati alle dimensioni dell’impresa*” e che, “*cessati i benefici effetti degli incentivi*”, avrebbe “*penalizzato la P■■ S■■ tanto che nell’anno 2023 le vendite dei macchinari hanno subito un notevole decremento...*”.

Tale inadeguatezza sarebbe, in particolare, riscontrabile:

- a.- nella mancanza di un *budget* previsionale delle vendite e di un piano industriale, che non consentirebbe l’organizzazione delle diverse aree dell’impresa, produttiva, tecnica e commerciale;
- b.- nella mancanza di una rete commerciale strutturata e organizzata: infatti, non vi sarebbero agenti e/o distributori dei prodotti della società con conseguente impossibilità di definire adeguate strategie di *marketing* e avere *feedback* sulla soddisfazione dei clienti;
- c.- nella inesistenza di un responsabile commerciale dedito a sviluppare professionalmente le vendite e di figure professionali dedicate a sviluppare le vendite all’estero;
- d.- nell’inadeguato controllo di gestione, essendo qualitativamente carente l’attività contabile di pianificazione e di predisposizione dei preventivi e dei consuntivi relativi alla produzione degli impianti: ciò in quanto tale attività sarebbe affidata a persone che non hanno le necessarie competenze;



e.- nell'assenza di un sistema informativo interno all'azienda per coordinare le diverse fasi di raccolta degli ordini, attività produttiva e attività commerciale;

f.- nell'inattendibilità dei dati del *budget* di tesoreria, stante l'inefficienza del processo di registrazione e di controllo di cassa.

Sul piano organizzativo L. F. ha, altresì, lamentato *“un'eccessiva concentrazione di mansioni in capo a singole persone”*, in tesi idonea a creare rimarchevoli inefficienze operative e rischi sulla continuità e sulla regolarità dell'attività d'impresa. Ciò si verificherebbe oltre che in capo allo stesso a.u. M. P. e all'attuale responsabile di produzione G. C., altresì con riferimento ai dipendenti A. P.³ e A. P.⁴.

L'assunzione dell'*“assoluto governo”* della società da parte di Maurizio Porta gli avrebbe, poi, consentito di porre in essere *“dissennate decisioni”*, quali:

a.- l'aumento del proprio compenso da € 0.000,00 a € 00.000,00 annui, senza specifica motivazione e in una situazione di mancanza di nuovi ordini;

b.- la sospensione della cassa integrazione a cui la società era ricorsa a partire dal mese di febbraio 2024 a causa della diminuzione di nuovi ordini, con l'avvio della produzione di nuovi macchinari nonostante la presenza in magazzino di un numero tale da soddisfare eventuali ordinativi;

c.- la sostituzione degli arredi degli uffici con l'acquisto di nuovi, costosi e superflui.

A contrasti e rivalità personali da tempo esistenti tra i fratelli G. e M. sarebbe dovuta l'estromissione di G. P. dall'amministrazione di PS nonché la campagna *“persecutoria”* attuata dall'odierno a.u. nei confronti del fratello e dei nipoti, di cui si legge, come visto, alle pagine da 15 a 17 del ricorso, a chiusura delle quali la ricorrente afferma che gli episodi narrati costituirebbero *“ulteriore elemento di valutazione dei reali motivi che hanno condotto M. P. ad assumere la carica di amministratore unico della P. S. e cioè la ‘resa dei conti’ con il fratello G. e la sua famiglia”* cosa che *“non ha nulla a che fare con un progetto di radicale ristrutturazione dell'organizzazione aziendale”*.

3.- In tal modo riassunti i fatti posti a fondamento della denuncia presentata da L. F. s.r.l., deve escludersi che gli stessi giustifichino i provvedimenti richiesti.

3.1.- È opportuno ricordare che il procedimento *ex art. 2409 c.c.* ha la finalità di consentire, tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione,

³ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

⁴ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

Oggetto di denuncia è il “fondato sospetto” di “gravi irregolarità nella gestione”, purché attuali e idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all’attività della società nel cui interesse il ricorso è presentato.

L’istituto è privo di carattere sanzionatorio e allo stesso non si addicono valutazioni a posteriori tipiche delle azioni di responsabilità. Proprio il presupposto della potenzialità del danno comporta che l’intervento giudiziario non possa ritenersi ammissibile allorquando l’azione lesiva abbia esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni.

Come più volte ricordato da questo tribunale (cfr. tra gli altri, i decreti del 21.1.2020 e 19.6.2020), l’espressa introduzione del requisito in esame, ponendo fine al dibattito sul punto sviluppatosi sotto il vigore della disciplina previgente, ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a interrompere comportamenti di *mala gestio* in atto, idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società. Così facendo - si è detto - il legislatore ha inteso spostare l’interesse protetto da quello generale (corretto funzionamento della società) a quello, proprio dell’ente e dei suoi soci (non vedere compiuti dall’organo gestorio comportamenti idonei ad esporre ad un pregiudizio il patrimonio e l’attività sociale).

Tale natura - *latu sensu* cautelare - dello strumento *ex art. 2409 c.c.* (apprestato per una pronta reazione a gravi irregolarità idonee ad arrecare al patrimonio sociale un concreto pregiudizio) impedisce che il rimedio sia fondatamente diretto a censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva (cfr. tra i precedenti più recenti di questo tribunale, il decreto del 24.11.2023).

3.2.- Alla luce di tali principi, lo stesso contesto da cui prende le mosse il presente procedimento appare distante dalla fattispecie legale e dai suoi presupposti.

È pacifico, in quanto allegato dalla stessa ricorrente⁵, che in seno a P■■■■ S■■■■ s.p.a. si stia consumando un contrasto tra soci, che riflette rivalità esistenti in ambito familiare e concerne anche

⁵ Si legge a pagg. 5-6 del ricorso: “La narrativa che segue è dedicata ad una sintetica ricostruzione dei contrasti insorti tra M■■■■ e G■■■■ P■■■ ed ai negativi effetti che tali contrasti hanno provocato, e tutt’oggi provocano, all’attività ed agli assetti organizzativi della P■■■ S■■■■ S.p.A. che, ad avviso della ricorrente, richiedono l’intervento di questo Tribunale affinché adottati ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. i provvedimenti idonei a rimediare alle denunciate gravi irregolarità. 2.2. Orbene, non è infrequente che i rapporti famigliari tra fratelli non siano improntati al reciproco rispetto e non di rado sorgono contrasti che influiscono negativamente anche al di fuori dell’ambito familiare e che vengono portati avanti il Giudice. 2.3. Questo è il caso dei fratelli M■■■■ e G■■■■ P■■■ i cui rapporti sono stati, e tutt’oggi sono, inquinati da rivalità personali e da una volontà prevaricatrice di M■■■■ P■■■ nei confronti del fratello G■■■■. Ovviamente tale rivalità non giustifica di per sé il presente ricorso se non per le rilevanti conseguenze che, come già accennato, hanno provocato, e ancora provocano, alla P■■■ S■■■■ la cui gestione operativa è



il tema del passaggio generazionale (oltre a una sfumata trattativa per la cessione della quota di M■■■■■), particolarmente pregnante in una realtà, come quella di PS, interamente a base familiare, in cui lo stallo decisionale è evitato unicamente grazie alla decisiva partecipazione di minoranza del padre O■■■■ P■■■■, fondatore della società. È la stessa ricorrente a imputare ai “*contrast* tra M■■■■■ e G■■■■■ P■■■■” i “*negativi effetti ... sull’assetto organizzativo della P■■■■ S■■■■■ e sulla sua corretta gestione*” (*ibidem*).

È, nondimeno, evidente che la denuncia *ex art.* 2409 c.c. non è strumento mediante il quale dirimere le controversie tra soci o tra soci e amministratori, con la conseguenza che nessuna rilevanza può essere attribuita, ai fini della presente decisione, agli accadimenti e alle vicende, personali e non, agitate tra G■■■■■ e M■■■■■ P■■■■.

3.3.- Volendo, quindi, restare nel perimetro delle condotte almeno astrattamente suscettibili nella fattispecie in esame, la principale censura mossa all’attuale organo gestorio della società è quella di aver mantenuto una struttura amministrativa, organizzativa e contabile gravemente deficitaria, aggravando il pericolo di perdite economiche in tesi idonee a riflettersi sulla stessa “*continuità aziendale*” (cfr. ricorso, pag. 13). È quanto conseguirebbe alla decisione di riavviare la produzione di nuovi macchinari pur a fronte di un nutrito magazzino e della probabile mancanza di nuovi ordini, in asserita assenza di “*alcun documento previsionale sulle vendite del 2024 e del 2025*” (*ibidem*).

3.4.- Così come proposta, la censura risulta, in primo luogo, carente del requisito dell’attualità, essendo pacifico, in quanto allegato dalla stessa ricorrente, che ciò che viene imputato all’attuale organo gestorio è di aver protratto una struttura deficitaria sul piano organizzativo, amministrativo e contabile. Come, tuttavia, legittimamente eccepito dal resistente, la notifica del ricorso è pervenuta a soli due mesi dall’assunzione della carica di a.u., tempo all’evidenza incompatibile con la realistica possibilità di mutare assetti consolidati da oltre un trentennio e mai prima d’ora censurati dalla ricorrente, controllata, lo si ricorda, dallo stesso G■■■■■ P■■■■, che con il fratello e il padre ha condiviso, quantomeno dal 2012, la funzione gestoria quale consigliere delegato di PS. L’intempestività della denuncia pare, ancora una volta, svelare le reali motivazioni alla base dell’iniziativa giudiziale, che, appigliandosi a pretese carenze gestorie (significativamente emerse solo a seguito dell’esclusione di G■■■■■ P■■■■ dall’organo amministrativo di PS), appaiono strumentali a rivendicazioni del tutto avulse dalla funzione che l’ordinamento riconosce all’art. 2409 c.c.

gravemente deficitaria ed inefficiente per la mancanza di un adeguato assetto organizzativo che, come già detto, proprio di recente si è ulteriormente aggravato per un “colpo di mano” di M■■■■■ P■■■■ che, grazie al sopravvenuto venir meno del ruolo di “tutore” dell’interesse sociale della P■■■■ S■■■■■ da parte del padre O■■■■ P■■■■, è oggi amministratore unico di PS con ampi poteri (che come si vedrà, ha già esercitato in modo dissennato) senza avere le competenze, la professionalità e l’esperienza per assumere un simile ruolo di vertice manageriale (v. infra)”.



3.5.- Escluso, in ogni caso, che la “prova” dell’inadeguatezza degli assetti possa essere integrata dalla natura asseritamente “confessoria” della lettera inviata il [REDACTED] da M [REDACTED] P [REDACTED] al padre e al fratello, per l’assorbente ragione che oggetto di confessione sono unicamente “fatti” sfavorevoli al confitente, non giudizi o valutazioni, quand’anche formulati in senso contrario alle ragioni dalla parte contro cui tali giudizi vogliano essere spesi⁶, è fondamentale rilevare, da un lato, che la formula adottata dal legislatore è volutamente elastica, la nozione di adeguatezza dovendo adattarsi alla specifica natura della realtà aziendale oggetto di valutazione, d’altro lato che giammai la censura di inadeguatezza può spingersi sino a sindacare scelte di merito che non si appalesino tali da impedire l’agire razionale e informato da parte dell’amministratore.

3.6.- Sotto il primo profilo, va richiamata la descrizione dell’attività di P [REDACTED] S [REDACTED] svolta dalla difesa resistente e dal curatore speciale, che non ha formato oggetto di contestazione o replica da parte della difesa ricorrente.

Si legge alle pagg. 22 e ss. della comparsa di M [REDACTED] P [REDACTED]: *“Invero, P [REDACTED] S [REDACTED] S.p.A costruisce macchinari cosiddetti “[REDACTED]” ossia macchinari di notevolissime dimensioni che ... servono a realizzare determinati manufatti su commessa: in sostanza il cliente che deve produrre determinati pezzi, chiede alla PS la costruzione di un macchinario idoneo alla loro realizzazione. ... si tratta di macchine del tutto particolari che nella misura del 70% sono tra le stesse simili (per struttura, concezione, e sistemi di funzionamento); il 30% delle restanti componenti del macchinario è invece personalizzato a seconda del tipo di prodotto che il cliente richiede. ... l’intero fatturato annuo di PS (che altro non fa che tale attività oltre alla fornitura di assistenza e manutenzione ai suoi prodotti) viene conseguito con la realizzazione di non di più di [REDACTED] macchinari all’anno in un’oscillazione, quindi, fisiologica, legata alla contingenza degli ordini. È sufficiente che in un anno vengano commissionati e realizzati anche solo due macchinari (in più od in meno rispetto all’annualità precedente) per mutare sensibilmente il fatturato e il risultato di esercizio. All’incirca, un macchinario viene venduto ad un corrispettivo di € [REDACTED]000.000 naturalmente variabile in funzione della tipologia del macchinario e delle esigenze del cliente (...). Quanto alle strategie produttive, ... in considerazione delle dimensioni e della particolare attività svolta, la PS è strutturata per produrre, appunto, da [REDACTED] a [REDACTED] macchinari che vengono realizzati internamente per le componenti più delicate della progettazione, della personalizzazione e del montaggio esternalizzando la produzione di molti componenti che costituiscono la parte generica dei macchinari. In marginalità vengono svolte anche attività di cosiddetto “revamping” di macchinari già forniti a clienti oltre all’assistenza agli stessi”.*

⁶ Si veda, tra le molte, Cass. n. 21509/2011, secondo cui: “La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi”; conf. Cass. n. 16260/2005, Cass. n. 5725/2019 e Cass. n. 656/2024.



Proprio nel “*fattore tempo*” di consegna risiederebbe il tratto peculiare della strategia aziendale concepita da O■■■ P■■■, la cui “*forza ... è dunque stata - ed è - quella di poter fornire al cliente una macchina personalizzata in tre/quattro mesi, contro i dieci/dodici mesi di un competitor che dovesse iniziare a costruirla da zero; con gli evidenti maggiori margini determinati dalla forza contrattuale conseguente*” (cfr. comparsa P■■■ S■■■■■, pagg. 7-8; in termini analoghi, cfr. comparsa M■■■■■ P■■■, pag. 25-26).

Da tali connotati dell’attività produttiva di PS derivano tre conseguenze.

In primo luogo, la doglianza inerente la presunta carenza di strumenti previsionali delle vendite e dell’attività industriale appare inconferente rispetto alla peculiare realtà produttiva di PS, la quale costruisce un numero contenuto di macchinari (dai ■■ ai ■■ l’anno) e su ordini specifici anche provenienti dall’estero. In ogni caso, tanto l’a.u. quanto il curatore speciale hanno segnalato che il piano triennale redatto per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e il *budget* per l’anno 2024 esistono, sicché il requisito sarebbe comunque in concreto rispettato, producendo, rispettivamente, i documenti da 42 a 44 (quanto all’a.u.) e da 9 a 11 (quanto al curatore speciale). Sebbene la valenza probatoria di tali produzioni sia stata contestata in udienza dalla difesa ricorrente, appare dirimente che l’effettiva esistenza dei piani prospettici riversati nei file stampati e prodotti dalle suddette difese sia stata appurata dal curatore mediante interviste *in loco* al responsabile amministrativo e finanziario e al responsabile I.T. di PS e mediante estrazione dei dati dal gestionale in uso alla società, come dal curatore stesso confermato in udienza e non smentito *ex adverso*.

In secondo luogo, la predisposizione di ulteriori e, in tesi, più efficaci strumenti previsionali, ferma la ragionevolezza di quelli sopra esaminati, inerendo la *business judgement rule*, appare strettamente connotata da discrezionalità e, quindi, estranea all’area del sindacato giudiziale. A ciò si aggiunga che, secondo autorevoli opinioni dottrinali, in tema di adeguati assetti, la sindacabilità delle scelte andrebbe circoscritta alle strutture e ai sistemi di c.d. allerta interna, aventi la funzione di monitorare la continuità aziendale e rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi (sull’inesistenza nel contesto attuale della PS di segnali d’allerta si tornerà *infra*).

In terzo luogo, dalla presunta carenza di un “*documento previsionale sulle vendite del 2024 e del 2025*” la ricorrente ha - può ora ritenersi, infondatamente - desunto l’irrazionalità della scelta dell’a.u. di sospendere la Cassa Integrazione e riattivare la costruzione parziale di alcuni macchinari. Anche in questo caso trattasi di decisione attinente il merito gestorio che, lungi dall’integrare condotta “*dissennata*” o “*illegittima*”, appare conforme alla consolidata strategia aziendale sopra tratteggiata che, oltre ad aver finora ripagato la società in termini di competitività, risulta aver favorito la recente acquisizione di ordini di nuovi macchinari per circa € ■■■.000.000,00 (si veda l’ordine di quattro macchinari del complessivo valore di € ■■■.000,00 da parte della



società [REDACTED] s.a., prodotto dall'a.u. *sub* doc. 16), a fronte di un risparmio ottenuto con la CIG di soli € [REDACTED] (cfr. comparsa dell'a.u., pag. 26, *in parte qua* non contestata).

È chiaro che, per poter operare in anticipo sugli ordinativi, la società deve avere adeguata forza lavoro.

La difesa dei sindaci ha, al riguardo, descritto un quadro della situazione economico-finanziaria di PS tale da attestare il pieno equilibrio finanziario e l'insussistenza di rischi di esposizione, avendo l'organo di controllo, all'esito delle puntuali verifiche trimestrali e della verifica integrativa compiuta successivamente alla notifica del ricorso *ex art.* 2409 c.c., certificato che la società dispone di liquidità sufficiente a coprire gli impegni nel breve-medio periodo⁷.

4.- Attenuato per quanto sia l'onere della prova gravante su parte ricorrente, deve escludersi che siano stati offerti elementi anche minimi idonei a far sospettare di gravi irregolarità gestorie in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, tali da suggerire l'opportunità di un'ispezione che, allo stato degli atti, apparirebbe del tutto esplorativa.

Alla luce dei positivi e documentati riscontri offerti dal collegio sindacale e dal curatore speciale, nonché dallo stesso a.u., deve piuttosto constatarsi l'esistenza di assetti societari della cui adeguatezza non si ha motivo di dubitare sotto tutti i profili sollevati dalla ricorrente.

4.1.- Sul piano organizzativo, l'organigramma aggiornato, prodotto *sub* doc. 17 dall'amministratore unico e *sub* doc. 14 dal curatore speciale, dà atto dell'esistenza di figure che ricoprono specifici compiti strategici per l'azienda, in tutti i settori, compreso quello commerciale, sia italiano sia estero⁸, con indicazione delle competenze che ciascuno di tali soggetti possiede, nonché dei rapporti interni ed esterni all'azienda.

Del pari il mansionario, versato in atti dall'a.u. *sub* doc. 19 e dal curatore speciale *sub* doc. 15, oltre a descrivere la struttura organizzativa di Porta Solutions, indica le mansioni affidate ciascuno dei responsabili.

⁷ A pagina 7 della comparsa del collegio sindacale, si legge: *"I Sindaci prendono visione della situazione finanziaria al [REDACTED] dalla quale emerge come nel periodo [REDACTED] la società abbia generato cassa per complessivi Euro 2,7 milioni e che la liquidità disponibile sui conti correnti al [REDACTED] è pari ad Euro [REDACTED]. Ai Sindaci viene inoltre mostrata la situazione economica al [REDACTED] dalla quale si evince che sono contabilizzati ricavi delle vendite per Euro [REDACTED] circa ed un utile lordo del periodo di oltre [REDACTED] di Euro. Viene inoltre esposta la previsione di fatturato per il [REDACTED], che considerando esclusivamente gli ordini già acquisiti e da consegnare entro il 31.12 è pari ad Euro [REDACTED] mentre gli ordini già acquisiti con consegna nel [REDACTED] sono pari ad Euro [REDACTED]. L'Organo amministrativo rappresenta inoltre che sono in corso importanti trattative ancora non concretizzate alla data odierna che ragionevolmente si tradurranno a breve in ulteriori ordini. L'amministratore Unico comunica pertanto che ha ritenuto opportuno revocare la cassa integrazione. La Società dispone di liquidità sufficiente a coprire gli impegni nel breve-medio periodo. Si ritiene pertanto non sussistano rischi di natura finanziaria"*.

⁸ Tra le tali figure - che risultano seguire regolarmente corsi di aggiornamento così come si evince dal *"programma annuale formazione"* prodotto *sub* doc. n. 18 dall'a.u. - si evidenziano: un responsabile *marketing*, un responsabile commerciale estero, un responsabile commerciale Italia, un responsabile applicazione prodotto, un responsabile ricerca e sviluppo, un responsabile produzione, un responsabile clienti, un responsabile finanza, un responsabile servizio protezione e prevenzione del rischio, un addetto al settore qualità, un responsabile delle risorse umane e un responsabile del sistema IT.



Relativamente alle strategie di *marketing*, come chiarito al Collegio Sindacale, oltre al *budget gestionale ed economico* sono stati definiti gli obiettivi di vendita, realizzazione e produzione, con espressa menzione della strategia aziendale che prevede il consolidamento di una posizione di mercato che consenta la produzione e la vendita di [REDACTED] macchine.

I suddetti documenti smentiscono altresì la presunta inesistenza di un responsabile commerciale dedito a sviluppare professionalmente le vendite e di figure professionali dedicate a sviluppare le vendite all'estero.

In merito, poi, al dedotto accentramento in capo a M [REDACTED] P [REDACTED] di ruoli, allo stato risulta che l'unica posizione operativa che l'amministratore unico ha mantenuto è quella, da sempre ricoperta in azienda, di responsabile commerciale con l'estero, concentrazione di per sé inidonea a costituire grave *vulnus* per gli assetti organizzativi.

4.2.- Sotto il profilo del controllo di gestione e dell'attività contabile di pianificazione e di predisposizione di preventivi e consuntivi relativi alla produzione degli impianti, con copiosa documentazione versata in atti (cfr. docc. 20-41), l'a.u. ha eccepito la presenza di diversi sistemi di gestione all'interno della società, in particolare, del sistema di gestione dei rischi e delle opportunità, del sistema di gestione per la qualità, evidenziando altresì l'esistenza di un settore dedicato alla gestione delle risorse umane e di uno dedicato alle infrastrutture e all'ambiente; ha inoltre documentato l'esistenza di procedure di gestione delle informazioni documentate, del processo commerciale e marketing, del sistema di progettazione e sviluppo, degli approvvigionamenti, delle lavorazioni meccaniche e di gestione commessa per commessa, oltre a processi di assemblaggio, collaudo interno, collaudo con il cliente, installazione e gestione dei servizi post-vendita e dei reclami.

In merito, ai preventivi e consuntivi della produzione, ha richiamato i *budget* previsionali allegati.

Il curatore speciale ha, invece, dato atto di aver verificato a campione che l'attuale *software* gestionale "[REDACTED]" consente di estrapolare i dati economico-finanziari per un corretto controllo aziendale, oltre che pianificare e controllare le diverse aree aziendali e i flussi in entrata e in uscita, con conseguente infondatezza anche dell'ulteriore doglianza della ricorrente circa la presunta inadeguatezza del sistema informativo interno all'azienda a coordinare le diverse fasi di raccolta degli ordini, attività produttiva e attività commerciale: sul punto l'a.u. ha ricordato l'esistenza del responsabile del sistema IT e precisato che il sistema "[REDACTED]", in via di sostituzione con un sistema integrato più evoluto, è comunque funzionale e idoneo alla raccolta dei dati e alla sia gestione degli ordini e dell'attività produttiva e commerciale, oltre a essere sottoposto a controlli di sicurezza affidati a società esterna specializzata (come a certificazione prodotta *sub* doc. 51).



4.3.- Del tutto generica e carente di riscontri è, infine, la lamentata “*inattendibilità dei dati del budget di tesoreria*”: al riguardo il curatore speciale ha riferito di aver verificato, in apposito colloquio con il responsabile dell’area *finance* della società, signor Daniel Mazzoleni, e con visione dei relativi *file* prodotti dal *software* in uso, che i flussi finanziari risultano controllati, le banche vengono aggiornate quotidianamente, i *report* all’amministrazione sono a cadenza settimanale, così come settimanali sono i controlli dei flussi e che esiste una previsione sui dodici mesi.

Anche le verifiche periodiche del collegio sindacale (e l’ulteriore verifica effettuata successivamente alla notifica del ricorso), svolte sulla base della documentazione contabile e dei relativi prospetti economici, finanziari e patrimoniali, nonché dei riscontri emersi in sede di svolgimento delle attività di revisione legale dei conti, hanno riscontrato la funzionalità del sistema amministrativo-contabile della società⁹.

5.- Un ultimo cenno merita la situazione economico-finanziaria di PS come risultante dalla lettura dei bilanci e rendiconti finanziari (al riguardo si richiamano la comparazione degli ultimi sette esercizi svolta dal curatore a pagg. 23-24 della comparsa e l’ultimo verbale dei controlli del collegio sindacale *sub* doc. 8), dai quali emerge la fotografia di un’impresa solida, con patrimonio netto in costante crescita e fatturato che, escludendo l’anno 2020, colpito dall’emergenza sanitaria, si attesta in media sui [REDACTED] di euro, da cui derivano utili netti medi di oltre [REDACTED] di euro, con disponibilità liquide in media pari a [REDACTED] (nonostante la distribuzione media di utili per € 1 milione), cui fa eccezione il solo anno 2022, chiuso con disponibilità liquide di quasi [REDACTED], in conseguenza degli incentivi statali di settore.

Significativo anche il dato dell’utile ante imposte al [REDACTED], in un quadro generale di flessione degli ordini nel settore di riferimento a seguito delle condizioni di instabilità a livello mondiale (come emerge dalla lettura dell’estratto di giornale prodotto da PS *sub* doc. 30).

Il bilancio comparato [REDACTED] consente, infine, di smentire la principale critica della ricorrente, ossia la scelta di produrre nuove macchine nonostante la presenza di prodotti in magazzino in tesi sufficienti a coprire eventuali nuovi ordinativi: come verificato dal curatore anche mediante ispezione *in loco*, “*le rimanenze di macchine in lavorazione al [REDACTED] risultavano ... essere [REDACTED] maggiori di quelle al [REDACTED]*”; *la riduzione delle rimanenze di macchine al [REDACTED] per € [REDACTED] (magazzino all’[REDACTED] e*

⁹ Che, sulla base delle risultanze delle verifiche svolte ha comunicato che:

- i versamenti tributari relativi ai contributi e alle ritenute risultano effettuati e contabilizzati correttamente nei termini;
- non sono stati segnalati rilievi nelle riconciliazioni bancarie effettuate periodicamente dal personale amministrativo incaricato;
- gli adempimenti fiscali e civilistici periodici risultano regolarmente effettuati-e inviati telematicamente nei termini, anche a mezzo di intermediari abilitati;
- non sono state rilevate anomalie o rilievi in merito alla corretta tenuta e registrazione delle scritture contabili.



al [REDACTED] consente di ritenere giustificato il lancio di nuove commesse” (cfr. comparsa PS, pagg. 23-24).

In sintesi, la flessione dei risultati produttivi registrata dalla società nell’esercizio chiuso al [REDACTED]¹⁰ - unico elemento concreto offerto dalla ricorrente a sostegno delle proprie richieste - e la permanenza di rallentamenti nell’acquisizione di nuovi ordini nei primi mesi del [REDACTED]¹¹ non paiono, alla luce delle ulteriori emergenze sopra sintetizzate, rivelare un fondato rischio di perdita della continuità aziendale o anche solo di prospettive negative future derivanti da gravi irregolarità gestorie insite nella carenza di adeguati assetti societari, a conferma di un’iniziativa giudiziale strumentale a fini eterogenei rispetto a quelli previsti dal legislatore, assunta all’indomani della scelta della maggioranza dei soci di sostituire il c.d.a. in scadenza con l’amministratore unico resistente e a fronte di una organizzazione aziendale risalente e strutturata, divenuta solo ora a tal punto inadeguata da costituire, secondo la ricorrente, grave irregolarità denunciabile *ex art. 2409 c.c.*

La conclusione, all’evidenza, non muta considerando l’aumento del compenso dell’organo amministrativo deliberato dall’assemblea dei soci (in misura comunque non tale da integrare un pericolo per i conti della società) o la spesa assunta per il rinnovo di arredi e uffici risalenti agli anni ’80.

6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (e s.m.i.) per i procedimenti di volontaria giurisdizione, ultimo scaglione.

p.q.m.

Il tribunale, visto l’art. 2409 c.c., respinge il ricorso proposto da L. F. [REDACTED] s.r.l. per la denuncia di gravi irregolarità nella gestione della P. S. [REDACTED] s.p.a.;

condanna parte ricorrente a rifondere alle altre parti le spese di lite che liquida in € [REDACTED] in favore di ciascuna controparte, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 22.10.2024

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

¹⁰ Con il mantenimento però di una marginalità coerente agli esercizi passati tramite la gestione dei costi, come si apprende dalla lettura dei verbali delle riunioni periodiche del collegio sindacale.

¹¹ Verbalizzata nella riunione del collegio sindacale del [REDACTED]

